



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1250 DEL 13/05/2026

AREA CONTRATTI E SERVIZI

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ERP – ADEGUAMENTO IN DISAPPLICAZIONE ALLA DIRETTIVA AUTOAPPLICATIVA 109/2003 ED ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE, OBBLIGO DISAPPLICATIVO CONFERMATO DA CORTE COSTITUZIONALE N. 1/2026 – IN SPECIE, DISAPPLICAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA RESIDENZA CONTINUATIVA

-
Giorgio Foglia

(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA CONTRATTI E SERVIZI
GARE, APPALTI E PATRIMONIO
(Dott. Giorgio Foglia)

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria ERP – Adeguamento in disapplicazione alla Direttiva Autoapplicativa 109/2003 ed alla Giurisprudenza della CGUE, obbligo disapplicativo confermato da Corte costituzionale n. 1/2026 – In specie, disapplicazione del punteggio relativo alla residenza continuativa

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 7/12/2023 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, che prevede l'organizzazione delle strutture comunali in Aree e Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 21/03/2024 con la quale veniva individuata all'interno dell'Ente l'autorità V.A.S. e, conseguentemente, apportate le necessarie modifiche allo schema della macrostruttura dell'Ente precedentemente approvato con la deliberazione 644/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 624 del 18/09/2024 con la quale si procedeva all'adeguamento e alla correzione di errori materiali nella descrizione delle funzioni attribuite alle Aree e Servizi del Comune di Ancona di cui alla citata Deliberazione n. 644/2023, così come modificata ed integrata con la deliberazione n. 173/2024, lasciando inalterata la struttura generale ivi delineata, e si approvava l'Allegato "A" Schema Generale di Organizzazione della Struttura, in sostituzione di qualunque altro atto antecedente con decorrenza dall'approvazione del provvedimento medesimo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 492 del 19/06/2025 con la quale venivano apportate modifiche parziali ad alcune delle declaratorie relative alle attività svolte dalle diverse Aree e Servizi, approvandole così come definite all'interno dell'Allegato A;
- la deliberazione di Giunta n. 4 del 8/01/2026 con la quale è stata parzialmente modificata la macrostruttura dell'ente di cui alla deliberazione n. 492 del 19/06/2025 approvandola così come definite all'interno dell'allegato A) "Schema generale di organizzazione della struttura", parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- la deliberazione di Giunta n. 78 del 05/02/2026 con la quale è stata parzialmente modificata la macrostruttura dell'ente di cui alla deliberazione di Giunta n. 4 del 8/01/2026 e assegnate le funzioni e competenze specificate nell'allegato A) "Schema generale di organizzazione della struttura", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si articola nei tre seguenti documenti: A.1: "Articolazione della struttura", A.2 "Riparto delle competenze tra i Servizi" e A.3 "Organigramma" che modifica e sostituisce il corrispondente allegato di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 19/06/2025 e descrive le funzioni e competenze di tutte le strutture dell'Ente;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 23/02/2026 con il quale sono state aggiornate, a decorrere dal 01/03/2026, le funzioni Dirigenziali già attribuite al Dott. Giorgio Foglia con il Decreto Sindacale n. 86 del 28/12/2023 e fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo del Sindaco, sul posto/funzione di Dirigente Coordinatore di Area dell'Area denominata "Area Contratti e Servizi" con le funzioni e competenze descritte, da ultimo, nell'allegato "A - A2 Riparto delle competenze tra i Servizi" della Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05/02/2026;

Richiamate:

Determinazione n. 1250 del 13/05/2026

pag. 2 di 11

- la Determinazione dirigenziale n. 3859 del 24/12/2025 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di elevata qualificazione n. 28, n. 29 e n. 31 di cui alla D.D. n. 3547/2025 e proroga degli incarichi di elevata qualificazione n. 26 e n. 30 come aggiornati con D.D. 3547/2025”;

Viste:

- la Delibera del Consiglio comunale n. 115 del 22/12/2025 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028”

- la Delibera di Consiglio n. 116 del 22/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2026-2028";

Premesso che:

- con Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 1/07/2025 è stata avviata la procedura per la formazione della graduatoria ERP;

- il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 1/08/2025;

- l'istruttoria delle domande è stata effettuata ai sensi del regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 19 del 14/02/2022;

Richiamati:

- la L.R. Marche n. 36/2005 e ss.mm.ii.;

- il regolamento comunale ERP vigente, che all'art. 12 prevede l'attribuzione di punteggi secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale;

Considerato che:

- non si può più mettere in dubbio che le pronunce della Corte di Giustizia abbiano valore giuridico vincolante per l'ordinamento italiano come chiarito anche dalla Cassazione in modo risalente: la non applicazione della norma interna incompatibile con quella dell'Unione è “figlia” di tale primato. Le sentenze CGUE costituiscono fonte del diritto interno per l'Italia; Il primato di tutte le fonti unionali (comprese le sentenze CGUE) “impone [...] a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati”;
- sia il Diritto dei Trattati, sia le sentenze CGUE impongono agli uffici comunali di operare nel rispetto di alcune importanti regole fondamentali, nel caso disapplicando quanto con esse incompatibile: va garantito il principio di libera circolazione di persone (in particolare art. 21 TFUE), oltreché di beni e servizi, oltre al principio di libertà di stabilimento (in particolare art. 49 TFUE), come chiarito dal TFUE;
- diversi commi, di recente modificati, di articoli della L.R. 36/2005 sono chiaramente confliggenti con il principio di libera circolazione di persone e con quello di libertà di stabilimento, in quanto discriminatori e comunque restano non proporzionati negli effetti applicativi, poiché costituiscono “discriminazioni indirette” e cioè le discriminazioni attuate mediante il riferimento ad un requisito solo apparentemente neutro; ergo vanno non applicati da parte degli uffici comunali;
- *“La Corte di Giustizia europea ha in tal senso evidenziato che anche il ricorso al criterio della residenza o di anzianità di residenza può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento europeo. Esso, infatti, se previsto quale requisito ai fini dell'accesso ad un beneficio può integrare una forma di illecita discriminazione "dissimulata" in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi”;*
- la “discriminazione indiretta” si verifica, come nel caso della LR Marche, quando un

criterio, una prassi, un atto, un patto o comportamento apparentemente neutri, mettono le persone di una determinata razza in una posizione di particolare svantaggio (nel caso di Ancona, attraverso la previsione di un punteggio per la residenza continuativa per l'accesso ai benefici alle famiglie, quali prestazioni sociali di natura assistenziale legate al Diritto alla casa); pertanto è dovere del Comune non applicare regole che diano luogo, in fatto a reali profili discriminatori connessi a provvedimenti che escludono da tali benefici le persone che non abbiano cittadinanza italiana e/o residenza continuativa nel Comune dorico;

- pertanto, ove non sia ancora intervenuto il Giudice delle leggi, vi è il dovere da parte degli uffici pubblici comunali di non applicare regole discriminatorie, nel caso di specie in relazione ad evidenti e conclamate "discriminazioni indirette" legate alla residenza dei bisognosi;
- l'intervento dell'Unione si sostanzia, dunque, nella previsione dell'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente, utilizzando il criterio residenziale. Si tratta di un obbligo imposto dalle direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto;

Vista, in particolare, la Direttiva autoapplicativa 109/2003, ed in particolare l'art. 11 ed appurato che la giurisprudenza della CGUE ha ormai acclarato la diretta applicabilità dell'art. 11, par. 1 della direttiva 2003/109/CE (ex multis, cfr. sentenza della Corte di giustizia Kamberaj, 24 aprile 2012, C-571/10) alle legislazioni nazionali e/o regionali con essa incompatibili;

Vista, inoltre, la seguente giurisprudenza confermativa di quanto sopra chiarito:

- Sentenza CGUE 29 luglio 2024 (Cause C-184/22 e C-185/22): ha chiarito che norme nazionali o regionali che subordinano l'accesso a prestazioni (come il Reddito di Cittadinanza o l'ERP) a requisiti di residenza prolungata (es. 10 anni o 5 anni) sono discriminatorie e limitano in modo illecito il diritto alla mobilità e l'uguaglianza di trattamento;
- Sentenza C-571/10 (Kamberaj, citata): il "sussidio casa" e le prestazioni di edilizia sociale, rispondendo alla necessità di una vita dignitosa, ricadono nell'ambito del diritto UE (Carta di Nizza) e non possono discriminare tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti (in particolare titolari di permesso unico lavoro o lungo soggiornanti);

Dato atto, pertanto che costituisce discriminazione indiretta la regolazione prevista nella Legge Regione Marche n. 36/2005 e qualsiasi atto generale ed amministrativo particolare che operi nel prevedere e considerare tra i requisiti oggetto di punteggio la "residenza storica" (lunga residenza), poiché discriminatoria nell'avvantaggiare i cittadini nazionali rispetto ai cittadini UE o cittadini di paesi terzi che si sono appena trasferiti, nonostante entrambi si trovino in una situazione di bisogno;

Dato atto che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1/2026, nel dichiarare l'illegittimità della disposizione della legge Regione Toscana n. 2/2019 che attribuisce punteggi crescenti in ragione della durata della residenza anagrafica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha nel contempo **chiarito e ribadito i doveri in capo agli uffici comunali**: *"questa Corte ha già riconosciuto che la «dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa interna [...] offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all'obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione – sicché ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette*

disposizioni essa non deve trovare applicazione – può altresì verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilità o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate”;

Chiarito, quindi, che tale ultima autorevole sentenza del Giudice delle Leggi (Redattore Patroni Griffi) chiarisce, non da ultimo, come il dovere di disapplicazione sia un obbligo per lo Stato membro, il quale lo esprime in tutte le sue articolazioni e, quindi, la regola disapplicativa valga anche per gli apparati amministrativi che, attraverso i suoi funzionari, siano chiamati ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro – unitario (cfr, per tutte, CGUE, 22 giugno 1989, C-103/88 e 24 maggio 2012, C-97/11; Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 1989 n. 232; Cons. Stato, VI, 23 maggio 2006 n. 3072; VI, 7874/2019; V, 5 marzo 2018, n. 1342 e, da ultimo, Cons. Stato, Ad Plenaria, n. 17 e 18/2021, T.A.R. Lazio, I Ter, 30 dicembre 2022, n. 17925);

Considerato che la Legge Regione Marche n. 36/2005 e s.m.i., nella sua applicazione concreta insieme al Regolamento comunale in materia di ERP, produce effetti discriminatori indiretti identici a quelli censurati in altre sedi; infatti si rileva che il criterio della residenza continuativa:

- attribuisce un punteggio crescente in funzione della durata della permanenza nel Comune;
- non è correlato alla condizione di bisogno abitativo;
- incide direttamente sulla posizione in graduatoria;

Dato atto che:

- il criterio della residenza continuativa non è, in astratto, incompatibile con il sistema ERP; tuttavia, secondo la direttiva autoapplicativa e la collegata giurisprudenza CGUE, esso diviene illegittimo in senso discriminatorio indiretto quando assume un peso tale da incidere in modo determinante sulla posizione in graduatoria, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio;

- nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, il criterio:

- incide su una quota maggioritaria dei richiedenti (83,4%);
- determina variazioni rilevanti della posizione (media 131 posizioni);
- consente il superamento di soggetti con maggiore bisogno da parte di soggetti meno bisognosi.

- ne consegue che il criterio, per come strutturato e applicato, assume carattere determinante e produce effetti distorsivi incompatibili con le regole unionali direttamente applicabili;

Rilevato che:

- il procedimento di formazione della graduatoria non si è ancora concluso con l'approvazione definitiva;

- l'attribuzione del punteggio relativo alla residenza continuativa, pur prevista dalla normativa regionale e dal regolamento comunale, risulta, nella concreta applicazione, incidere in modo significativo sull'ordine della graduatoria;

Accertato

- quindi che l'analisi istruttoria evidenzia variazioni rilevanti nelle posizioni dei richiedenti a seguito della rimozione del punteggio per residenza, con effetti diffusi sulla graduatoria, in particolare:

- il punteggio relativo al criterio residenza incide sull'83,4% dei soggetti;

- determina uno spostamento medio di 131 posizioni;

- comporta che circa il 70% dei soggetti con maggiore bisogno venga superato per effetto della residenza prolungata;

Preso atto, quindi, che il punteggio relativo alla residenza continuativa, pur previsto dalla normativa vigente, risulta incompatibile, per struttura ed effetti, con i principi e regole unionali già affermate dalla CGUE, di diretta applicazione (secondo quanto anche da ultimo affermato dalla Corte Costituzionale), in quanto fondato su un elemento non correlato al bisogno abitativo.

L'analisi istruttoria evidenzia, come detto, che tale criterio incide sull'83,4% dei soggetti e determina spostamenti medi superiori a 100 posizioni, consentendo il superamento di soggetti più bisognosi da parte di soggetti meno bisognosi.

Ne consegue la necessità di non applicare tale criterio, violativo delle regole unionali, al fine di garantire il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale e la corretta individuazione dei beneficiari, avendo accertato che lo stesso riveste carattere:

- non accessorio

- non marginale

- significativo nella formazione della graduatoria

e determina quindi una alterazione del rapporto tra bisogno abitativo e posizione;

Visto e richiamato l'allegato parere del Segretario Generale (Allegato 1), acquisito agli atti con prot. 70520 del 14/04/2026, che in ordine alla corretta applicazione della normativa ERP ed in particolare della L.R. Marche n., 36/2005 e ss.mm.ii., (con riferimento alla normativa UE ed alla giurisprudenza CGUE ed al principio del dovere disapplicativo in capo ai dipendenti comunali), conclude come segue le proprie formulazioni in diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'agere pubblico del ruolo amministrativo e dirigenziale del Comune di Ancona rispetto all'ordinamento italiano ed unionale:

1) Anche la Legge Regione Marche n. 36/2005 e s.m.i., nella sua applicazione astratta e concreta, produce effetti incostituzionali e contrari all'ordinamento unionale poiché sostanzialmente discriminatori dei soggetti bisognosi in via indiretta, con effetti identici a quelli censurati dalla giurisprudenza tutta citata, in relazione al criterio della residenza continuativa in quanto:

- attribuisce un punteggio crescente in funzione della durata della permanenza nel Comune;

- non è correlato alla condizione di bisogno abitativo, discriminando de facto i bisognosi;

- non può non incidere, in relazione al punteggio rilevante attribuito dalla L.R. al tema della residenza pregressa, direttamente sulla posizione in graduatoria.

2) Il criterio della residenza continuativa, secondo la giurisprudenza costituzionale ed unionale, diviene illegittimo poiché incide indirettamente sulla posizione in graduatoria, discriminando i bisognosi non residenti e, conseguentemente, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio;

3) È in capo agli uffici comunali il dovere di disapplicare, nella formazione delle graduatorie ERP e nella predisposizione dei futuri bandi/avvisi, il punteggio relativo alla residenza;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla disapplicazione del suddetto criterio, in quanto incompatibile con il diritto UE direttamente applicabile, ossia qualunque griglia deve in linea di principio ma anche in via applicativa fare in modo che nell'ERP la priorità deve seguire il bisogno e non la permanenza territoriale;

Vista la normativa regionale e regolamentare vigente e ritenuto di disapplicare in ossequio alle regole unionali, per il criterio del punteggio residenziale, sia la L.R. Marche 36/2005 e s.m.e.i. sia il conseguente regolamento comunale ERP vigente, in specie l'art. 12 il quale prevede l'attribuzione di punteggi secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale, incluso impropriamente il criterio residenziale;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2

D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Attestata con la firma del provvedimento la sua regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione Trasparente”;
- lo Statuto comunale;
- gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere del Segretario Generale, acquisito agli atti con prot. 70520 del 14/04/2026 (Allegato 1), che (nel rispetto delle regole UE, in ordine alla corretta applicazione della normativa ERP ed in particolare della L.R. Marche n. 36/2005 e ss.mm.ii. e del regolamento comunale ERP vigente) conclude come segue le proprie formulazioni in diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 267/200, in ordine alla conformità dell'agere pubblico del ruolo amministrativo e dirigenziale del Comune di Ancona rispetto all'ordinamento italiano ed unionale:
 - *anche la Legge Regione Marche n. 36/2005 e s.m.i., nella sua applicazione astratta e concreta, produce effetti incostituzionali e contrari all'ordinamento unionale poiché sostanzialmente discriminatori dei soggetti bisognosi in via indiretta, con effetti identici a quelli censurati dalla giurisprudenza tutta citata, in relazione al criterio della residenza continuativa in quanto:*
 - *attribuisce un punteggio crescente in funzione della durata della permanenza nel Comune;*
 - *non è correlato alla condizione di bisogno abitativo, discriminando de facto i bisognosi;*
 - *non può non incidere, in relazione al punteggio rilevante attribuito dalla L.R. al tema della residenza pregressa, direttamente sulla posizione in graduatoria.*
 - *al criterio della residenza continuativa, secondo la giurisprudenza costituzionale ed unionale, diviene illegittimo poiché incide indirettamente sulla posizione in graduatoria, discriminando i bisognosi non residenti e, conseguentemente, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio;*
 - *è in capo agli uffici comunali il dovere di disapplicare, nella formazione delle graduatorie ERP e nella predisposizione dei futuri bandi/avvisi, il punteggio relativo alla residenza;*
3. di disapplicare, conseguentemente, nella formazione della graduatoria ERP in oggetto, il punteggio relativo alla residenza continuativa nel Comune;
4. di approvare l'Avviso - All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si rende noto che, per i motivi in premessa adottati, nella formulazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata non è stato attribuito alcun punteggio relativo alla residenza continuativa;

5. di approvare la graduatoria provvisoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi ERP - All. B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all'avviso n. 21/2025, redatta senza considerare il punteggio di residenza;
6. di disporre la pubblicazione della graduatoria ai sensi del regolamento comunale vigente, stabilendo il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione di osservazioni documentate da parte degli interessati;
7. di dare atto che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi costituzionali e prevale sulle disposizioni incompatibili della normativa regionale e regolamentare;
8. di dare atto che la graduatoria provvisoria ha natura endoprocedimentale ed è finalizzata al contraddittorio con gli interessati;
9. di dare atto che tutta la documentazione istruttoria è conservata agli atti;
10. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge;
12. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del parere del Segretario Generale, acquisito agli atti con prot. 70520 del 14/04/2026 (All. 1), dell'Avviso - All. A) e della graduatoria provvisoria - All. B), nella apposita sezione "Bandi e avvisi" e, in via cautelativa e ad abbondanza, alla pubblicazione anche all'albo pretorio on line;
13. di dare ampia pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ancona ed ogni altra forma di comunicazione con ogni mezzo consentito (comunicazione all'URP, facebook, whatsapp...);
14. di dare atto che lo scrivente ufficio procederà a tutto quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/20213 e s.m.i. avuto riguardo alla trasparenza, accessibilità, pubblicazioni relative al presente provvedimento;
15. di dare atto, con la sottoscrizione apposta, che nei confronti del sottoscritto Dirigente:
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Foglia

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE**

**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti alla gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

**anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

-

Giorgio Foglia

(atto sottoscritto con firma digitale)